



Sentenza n. 50/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73776 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di plurimi convenuti fra i quali Scarpa Giuseppe, nato ad Aversa l'1.6.1952 e ivi residente al viale Olimpico n. 100 (SCRGPP52H01A512T), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Filippo Santagata (SNTFPP90D05B715F) e dall'avv. Eleonora Marzano (MRZLNR84P55B963D) con i quali elegge domicilio alla pec filippo.santagata@pec.it ed eleonora.marzano@pec.it.

Visti gli atti del giudizio e uditi nella Camera di consiglio del giorno 25.1.2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Antonella Sorrentino, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il

SPG Davide Vitale e Mauro Senatore e per il convenuto l'avv. Filippo Santagata anche con delega dell'avv. Eleonora Marzano.

Fatto e Diritto

1. Con atto depositato in data 16 novembre 2022 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio – fra gli altri - l'odierno convenuto per chiederne la condanna al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta della complessiva somma di € 958,96 di danno patrimoniale e di € 10.136,81 di danno all'immagine e di danno da disservizio, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio, per il pregiudizio erariale arrecato a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo.

La Procura rappresentava che a seguito di indagine penale (del reparto Nas dei Carabinieri) condotta attraverso sistemi di registrazione e videocontrollo emergeva che il convenuto, anche in concorso, attraverso una serie di contegni volti a raggirare e ingannare i sistemi di rilevazione delle presenze in servizio, si assentava senza giustificato motivo percependo comunque la retribuzione.

Al riguardo l'attore erariale indicava nel dettaglio il numero e il periodo dei giorni di allontanamento ingiustificato e le ipotesi di concorso consistenti nella timbratura dell'entrata o dell'uscita in sostituzione dell'altro dipendente.

2. Con la memoria di costituzione del 24.3.2023 la difesa di Scarpa contestava la sproporzione tra il danno patrimoniale

asseritamente arrecato (€ 958,96) e il danno all'immagine (€ 9.177,85), nonché l'assenza di una specifica indagine in ordine all'effettivo disservizio arrecato all'Amministrazione di appartenenza.

Inoltre, nella predetta comparsa di costituzione e nell'udienza del 13.4.2023 la difesa del convenuto chiedeva l'ammissione al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

3. Sicchè, questa Sezione con l'ordinanza n. 119 del 25.5.2023 fissava il termine di trenta giorni per consentire al convenuto di acquisire il parere della Procura ex art. 130 comma 1 c.g.c.

4. Con il parere del 20.7.2023 la Procura regionale riteneva ammissibile l'istanza di rito abbreviato, atteso che quanto proposto dal convenuto risultava congruo perchè volto a reintegrare il danno patrimoniale diretto stimato in € 958,96, con la contestuale proposta di pagamento del 35% del danno all'immagine stimato in € 9.177,85 e del danno da disservizio stimato pro quota in € 403,90, per una somma complessiva di € 4.314,00 (€ 958,96 di danno patrimoniale, € 3.213,00 di danno all'immagine ed € 142,00 di danno da disservizio).

5. Nell'udienza camerale del 10.7.2023 la difesa del convenuto si riportava all'istanza di ammissione al rito abbreviato e il rappresentante del Pubblico ministero confermava il parere positivo con particolare riferimento alla congruità della somma proposta ai fini della definizione del giudizio.

6. Con il Decreto n. 6 del 17 agosto 2023 questa Sezione

accoglieva la richiesta di rito abbreviato, determinando in € 4.314,00 la somma complessivamente dovuta per la definizione del giudizio e fissava il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento per tale adempimento; contestualmente fissava al 26.10.2023 la data dell'udienza in Camera di consiglio per l'accertamento del pagamento.

7. Con la nota del 25.10.2023 la difesa di Scarpa depositava la ricevuta della banca Credit Agricole di "presa in carico" del pagamento di € 4.314,00 in favore dell'Azienda Sanitaria locale di Caserta.

8. All'udienza del 26.10.2023, avendo il Collegio considerato che l'esibizione di un documento che ordina alla banca di effettuare un pagamento ("presa in carico") non prova con adeguata certezza l'effettivo pagamento in considerazione della possibilità dell'ordinante di revocare la disposizione nonché in ragione dell'incertezza dei dati (IBAN) del beneficiario, si disponeva il rinvio del giudizio al 25.1.2024 per consentire alla difesa del ricorrente la produzione della documentazione necessaria attestante l'effettiva acquisizione del pagamento da parte dell'ASL.

9. Con nota del 22.1.2024 è stata prodotta l'attestazione dell'Asl di avvenuta ricezione del pagamento della somma di € 4.314,00 costituente il pagamento integrale del quantum ritenuto congruo da questa Sezione con il Decreto n. 6/2023.

10. All'odierna udienza del 25.1.2024, verificati gli atti e udite le

parti la Sezione ritiene di potere pervenire a una pronuncia di definizione del presente giudizio ai sensi dell'art. 130 comma 8 c.g.c. Infatti, va rammentato come detta norma abbia introdotto il rito abbreviato in funzione "deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario". Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Nell'ambito di tale giudizio l'organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018).

Nel caso di Scarpa sussistono tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione dell'accordato rito premiale in quanto risultano regolarmente versate le somme determinate con il decreto n. 6/2023 di questa Sezione.

11. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, in base al principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da

dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, definisce il presente giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto da parte del convenuto Scarpa Giuseppe (SCRGPP52H01A512T) in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta nel presente giudizio.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 25.1.2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 31/01/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)